

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 23 Settembre 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Elvio Lupia Palmieri, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Franco Chimenti, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano, Sig. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Roberto Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof. Guido Pescosolido e il Prof. Raffaele Panella.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli e il Prof. Mario Caravale.

.....o m i s s i s.....

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA “COIRICH - ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR CULTURAL HERITAGE”

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Il Protocollo di Intesa per richiesto come propedeutico per la costituzione della Società Consortile in oggetto è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.09 durante il quale sono state sollevate osservazioni al presunto obbligo di sottoscrivere l’atto costitutivo della Società Consortile.

Come da art. 1 del Protocollo di Intesa in parola, le Parti coinvolte esprimono l’interesse a partecipare alla costituzione di una Società Consortile a.r.l. ai sensi degli artt. 2602/2615ter C.C.. Nelle premesse è espressamente riportato che i soggetti interessati ritengono opportuno stipulare tale accordo per assicurare trasparenza ed inequivoca osservanza per la costituzione della Società stessa.

Il Protocollo di Intesa non comporta comunque alcun onere finanziario per i sottoscrittori.

Pertanto questo consesso, con delibera del 26.05.2009, ha stabilito di:

- di approvare il testo presentato con la precisazione che nulla è dovuto in caso di recesso della “Sapienza” dalla Società;
- di autorizzare il Rettore alla firma del protocollo di intesa.

Si ricorda, al riguardo, che le parti interessate alla costituzione della società consortile sono, oltre alla “Sapienza”, l’Università di Roma “Tor Vergata” (promotrice dell’iniziativa), Politecnico di Milano, Bologna, Insubria, Cattolica Sacro Cuore di Roma, Calabria, Milano Bicocca, Padova, Palermo e Roma Tre, insieme a CNR, INFN e l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente.

L’Ufficio legale di Tor Vergata con mail del 22.05.09 ha comunicato che lo Studio Notarile incaricato della stipula dell’atto costitutivo della società ha espresso parere favorevole alla stipula stessa, a condizione che sin dall’inizio fossero presenti soggetti privati espressione della realtà imprenditoriale di settore evitando, pertanto, un loro eventuale ingresso in un secondo momento.

All’uopo l’Università “Tor Vergata” ha predisposto un avviso pubblico nel quale sono state indicate le caratteristiche dei soggetti ammissibili ed i criteri di selezione; l’avviso è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo. Il predetto Ufficio legale, inoltre, nella stessa mail ha comunicato che :”....Alla luce dell’ingresso di soggetti privati sin dalla costituzione della Società, è probabile che si dovrà procedere a qualche modifica dello Statuto, concordata anche con i nuovi soggetti che entreranno...” chiedendo contestualmente di procedere comunque con l’approvazione del testo statutario riservarsi in un secondo momento eventuali modifiche.”

Con successiva mail del 26.06.09, l’Ufficio Legale di “Tor Vergata” ha comunicato che, come riscontrabile sul sito web dell’Università in parola alla

voce "Avvisi e Bandi", la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori di selezione dei soggetti privati ritenuti idonei per la costituzione della società: Kanso srl e FM srl.

Con medesima nota, il suddetto Ufficio Legale ha trasmesso la versione dello Statuto del COIRICH, intesa da "Tor Vergata" come definitiva, e già positivamente accolta dall'INFN.

Al riguardo, l'UVRSI fa rilevare che la clausola riportata al penultimo comma dell'art. 4 di tale ultima versione e recitante: "La Società opererà utilizzando di regola personale e strutture messe a disposizione dai soci." debba essere emendata od abolita essendo in palese contrasto con le Linee Guida della "Sapienza" in materia e ne ha dato tempestiva comunicazione all'Università di "Tor Vergata" atteso che quell'Ateneo chiede a tutti gli Enti interessati di accelerare l'iter approvativo onde consentire la sottoscrizione dell'atto notarile prima delle ferie estive.

L'Ufficio legale di Tor Vergata, in risposta a quanto eccepito, con mail del 7.07.2009 si è così espresso: "...in riferimento alla clausola contenuta nel penultimo comma dell'art. 4, essa va letta come una clausola che di fatto impegna, ... i singoli soci a non fare della società consortile un luogo ove cercare di impiegare nuove persone, bensì far carico delle attività proprie della società le persone coinvolte in progettualità simili che operano all'interno delle università e degli enti di ricerca soci; infatti, a maggior riprova di ciò, l'ultimo comma del medesimo art. 4 rafforza proprio l'intento di evitare nuove e costose assunzioni...".

La Commissione Mista Centri e Consorzi, investita della problematica, nella riunione del 17.07.2009 ha concordato sui seguenti punti:

- Disamina della pratica da parte del Collegio dei Sindaci;
- Auspicio che, in caso di approvazione, sia assicurato il massimo coinvolgimento delle strutture universitarie interessate al di là dell'iniziale gruppo dei proponenti.

La presente pratica viene sottoposta all'esame di questo Consesso in attesa del parere del Collegio dei Sindaci cui è stata inoltrata dall'UVRSI con nota del 20.07.2009.

Allegati parte integrante: Testo statutario

Allegati in visione: Verbale CdA del 31.03.09;
Verbale CdA del 26.05.2009;
E-mail "Tor Vergata" del 22.05.2009;
E-mail "Tor Vergata" del 26.06.2009;
E-mail "Tor Vergata" del 7.07.2009
Estratto verbale Commissione Centri e Consorzi,
seduta del 17.07.2009



Senato
Accademico

Seduta del

23 SET. 2009

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione e Ricerca Scientifica e Innovazione;

ESAMINATO il testo della bozza di statuto della Soc. Consortile COIRICH;

VISTO il parere formulato dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 17.07.2009;

CONSIDERATO l'interesse scientifico-didattico degli obiettivi che il Consorzio sopracennato intende perseguire;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha attivato le procedure per acquisire il necessario parere del Collegio dei Sindaci, ad oggi non ancora pervenuto;

con voto unanime

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione, nelle more dell'acquisizione del parere del Collegio dei Sindaci, per gli aspetti di propria competenza, la proposta di costituzione della Società Consortile a r.l. "COIRICH – Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage", dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie, nonché di sottoscrivere il relativo atto costitutivo.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

19.3

STATUTO
DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“CoIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage”

Art.1
DENOMINAZIONE

Viene costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2615-ter, 2472 e seguenti del Codice Civile la società consortile a responsabilità limitata denominata **“Consorzio IRICH (CoIRICH). - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage”**, di seguito denominata **CoIRICH**.

I soci fondatori sono individuati in:

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Renato Lauro, nato a _____, il _____;

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) rappresentato dal _____, nato a _____, il _____;

Ente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Roma rappresentato dal _____, nato a _____, il _____;

Politecnico di Milano rappresentato dal _____, nato a _____, il _____;

Università degli Studi di Bologna rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Università dell'Insubria rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Università degli Studi della Calabria rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Università di Milano – Bicocca rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Università degli Studi di Palermo rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Università degli Studi di Roma Tre rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Università degli Studi di Roma “Sapienza” rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Società KANSO a r.l. rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Società eFM a r.L. rappresentata dal _____, nato a _____, il _____;

Art.2 SEDE

La sede legale della Società consortile è collocata presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nel Comune di Roma, Via Orazio Raimondo n. 18.

Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'Estero.

Art.3 DURATA

| La durata della Società consortile è fissata in anni 5 (cinque) dalla data dell'atto costitutivo e può essere prorogata alla scadenza di altrettanti cinque anni, con delibera emanata all'unanimità dall'Assemblea, previa delibera espressa dai rispettivi Organi Collegiali dei soci.

Art.4 OGGETTO SOCIALE

La Società consortile **CoIRICH**, senza scopo di lucro, è costituita da istituzioni pubbliche della ricerca, unitamente alla Società Kanso a r.L. ed alla Società eFM a r.L., con l'obiettivo di realizzare una Infrastruttura per la Ricerca multidisciplinare in Italia finalizzata alla Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l'Italia ha una riconosciuta leadership a livello nazionale ed internazionale. **CoIRICH** è, insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e alla infrastruttura per Luce di Sincrotrone **ELETTRA**, parte della infrastruttura di ricerca distribuita **IRICH**, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC).

Nell'ambito della suddetta finalità la Società consortile CoIRICH ha, prevalentemente, ad oggetto:

- Assicurare agli end-users l'accesso alla strumentazione disponibile nei laboratori della infrastruttura CoIRICH
- Gestire e valorizzare la strumentazione disponibile presso la società consortile ed intensificare lo scambio di know how tra i partecipanti, assicurando la loro aderenza agli standard internazionali;
- contribuire alla definizione degli standard internazionali nel campo della conservazione ed analisi del Patrimonio Culturale e della ricerca ad esso collegata;
- partecipare a progetti comuni di ricerca e di sviluppo nel campo del patrimonio culturale a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso la presentazione di apposite domande di cofinanziamento su canali di finanziamento sia nazionali che comunitari;
- Promuovere lo sviluppo, nei settori di sua competenza, di applicazioni che si avvallaggiano dell'uso delle tecnologie per esempio nel campo scientifico pubblico, privato e dei servizi.
- Promuovere e partecipare ad iniziative di diffusione e pubblicizzazione (outreach) delle conoscenze e delle tecnologie nel campo del patrimonio culturale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi primari la Società può compiere qualsiasi operazione, anche economica e finanziaria attiva e passiva, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, fatta eccezione per le operazioni, gli atti e le attività afferenti alla raccolta di risparmio di cui al D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. A titolo esemplificativo la Società può

1. assumere iniziative nell'interesse e per conto dei soci finalizzate al coordinamento economico, tecnico, commerciale, finanziario e interdisciplinare dei consorziati medesimi;
2. assumere iniziative e attività per conto proprio o di terzi compresi lo Stato, gli Enti pubblici e gli Enti locali, in conformità alle proprie finalità ;
3. assistere e coadiuvare i titolari dei risultati delle attività di ricerca nel conseguimento della tutela giuridica dei propri risultati;
4. supportare i titolari dei risultati delle attività di ricerca nello sfruttamento economico e produttivo degli stessi, svolgere attività di valorizzazione e di trasferimento dei risultati conseguiti,;
5. assumere previa conforme deliberazione dell'assemblea, in via diretta o indiretta, interessenze, quote e partecipazioni – azionarie e non – che siano strettamente strumentali al perseguimento del proprio oggetto in società similari, enti o altri organismi con oggetto similare, analogo, affine ovvero correlato al proprio;

I consorziati si impegnano a ricercare di comune accordo le migliori soluzioni affinché si realizzzi la mutualità consortile tra i partner e, quindi, si preveda che la Società consortile, nel momento in cui la stessa venga investita della richiesta di un servizio da parte di terzi, ovvero sia stata ammessa a finanziamento di un progetto di ricerca, essa, in quanto operante per conto e nell'interesse di uno o più consorziati, dovrà assegnare ad uno o più consorziati che hanno reso disponibile le risorse necessarie, lo svolgimento del servizio o l'esecuzione del progetto. I consorziati dovranno altresì garantire che i finanziamenti acquisiti tramite i trasferimenti operati dalla Società compaiano nei rispettivi bilanci di esercizio.

La Società opererà utilizzando di regola personale e strutture messe a disposizione dai soci. L'eventuale assunzione di personale da parte della Società potrà avvenire solo a fronte di entrate certe e per una durata non superiore a quella della Società

Art.5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in €20.000,00 (Euroventimila/00) ed è diviso in quote pro capite di ugual valore. Il valore unitario di ogni quota è pari ad € 1.818,18 (Euromilleottocentodiciotto/18).

N.B.: Naturalmente qualora il numero dei soci dovesse salire o scendere la quota pro capite varierà di conseguenza, l'importante è mantenere costante il valore del capitale a € 20.000,00

Art.6

Le quote sono nominative e non sono trasferibili a terzi se non previa deliberazione a maggioranza da parte dell'assemblea ordinaria dei Soci, con l'astensione dell'interessato.

Nell'eventualità di cessione a terzi delle quote sociali, i restanti soci hanno diritto di prelazione per il loro acquisto, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta che il cedente dovrà loro formulare per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando le generalità dell'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

Art.7

Ogni socio ha diritto ad un voto corrispondente alla una quota del capitale sociale sottoscritta.

Art. 8

Possono assumere la qualità di socio i soggetti pubblici e privati, questi ultimi nel rispetto della disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, i quali svolgano innovative attività nell'ambito degli scopi della società consortile COIRICH.

I soggetti che intendono acquisire la qualità di socio della Società devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a) la ragione/denominazione sociale e la sede del richiedente;
- b) la sottoscrizione del legale rappresentante;
- c) la dichiarazione di accettare lo statuto;
- d) ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per l'adesione alla società, con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 4 del presente Statuto Sociale.

La domanda di ammissione è valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguitamento delle finalità sociali., che la sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

In ogni caso, per l'ammissione dei nuovi soci, è necessaria una maggioranza del 75% dei soci.

L'eventuale contributo di ammissione per i nuovi soci è determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto delle risultanze patrimoniali del bilancio dell'ultimo esercizio. L'ammissione della società deliberata dall'Assemblea, diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni dello statuto.

Ciascun socio dovrà prontamente comunicare alla società consortile le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione.

Art. 9 **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per trasferimento della partecipazione, recesso, esclusione, estinzione.

Art 10 **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni, dovrà prima offrirle, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le condizioni della vendita, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvo che l'acquirente sia società controllata o controllante del socio.

Il socio interessato all'acquisto dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci ed alla società, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende concorrere all'acquisto della quota cui taluno dei soci abbia rinunciato.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione suddetta.

Il socio che non ha comunicato nel termine indicato di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante.

Ove la prelazione non venisse esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intendesse cedere la propria partecipazione è libero di offrirla a terzi non soci, purché rientranti tra i soggetti di cui all'art. 8.

Il trasferimento delle partecipazioni a soggetti terzi rispetto alla Società, esperito quanto sopra previsto in tema di prelazione, è subordinato alla sussistenza di un interesse della Società stessa all'ingresso del nuovo socio, collegato all'apporto che questi potrà fornire allo sviluppo delle iniziative o delle attività sociali.

La valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare con il voto

favorevole della maggioranza dei suoi componenti entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione a terzi estranei effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentirne la valutazione.

Art. 11 RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, ad aumenti di capitale, a modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'approvazione del programma di attività, all'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 26, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma del Codice Civile.

Il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 2473 del Codice Civile.

Gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università potranno sempre recedere per direttive dell'autorità di vigilanza, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.

Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dallo statuto, i soci potranno esercitare il diritto di recesso mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società e di esso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Art. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che abbia cessato l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria o che abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli all'immagine, al decoro e agli interessi delle finalità della Società. Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. L'esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e spiega efficacia dal giorno successivo al ricevimento.

Art. 13 DECISIONI IN MATERIA DI ESCLUSIONE

Le decisioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate, ai soci destinatari, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, insieme alle motivazioni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 ASSEMBLEA – MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o ai sensi del presente statuto. Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;

- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della Società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e dei Programmi Annuali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) l'approvazione dell'ammissione di nuovi soci ed i relativi requisiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) l'assunzione in via diretta o indiretta, di interessi, quote e partecipazioni – azionarie e non – che siano strettamente strumentali al perseguitamento del proprio oggetto in società similari, enti o altri organismi con oggetto similare, analogo, affine ovvero correlato al proprio;

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni sulle materie di cui alle lettere d), e) ed f) sono adottate con la maggioranza dei soci che rappresentano il 75% del capitale sociale.

Art.15

L'Assemblea è regolata dalla legge e dalle norme del presente statuto. Essa è convocata dall'organo amministrativo, anche al di fuori della sede della Società consolare, con lettera raccomandata spedita ai soci, ovvero via fax, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i Consiglieri di amministrazione in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 16

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di attività e del bilancio consuntivo. Quest'ultimo deve essere approvato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere di amministrazione più anziano tra i presenti.

Art. 17

Purchè non abbia ad oggetto decisioni sulle materie di cui alle lettere d), e) ed f), l'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede della società e luoghi esterni ove si trovano i partecipanti, se precisato nell'avviso di convocazione. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, per consentire la stesura, redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui nel corso dell'assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei partecipanti, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o astenuti o dissidenti. Valgono per l'impugnazione delle deliberazioni le disposizioni di legge.

Art. 19 **ORGANO AMMINISTRATIVO**

| La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, che dura in carica per tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati. Tutti i consiglieri vengono nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporanei e documentabili.

Il Consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri a propri componenti salvo quanto per legge o per statuto non è delegabile.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare direttori, nonché procuratori o mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene annotato e conservato in apposito registro.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con lettera raccomandata ovvero via fax inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma da inoltrarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Se indicato nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche mediante video conferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario dell'adunanza si trovino nello stesso luogo e purché sia garantito a ciascun partecipante di identificare con esattezza gli altri partecipanti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti, di ricevere e trasmettere la documentazione relativa agli argomenti di discussione, di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione il collegamento non fosse tecnicamente possibile, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocata.

Nel caso in cui, nel corso dell'adunanza, per motivi tecnici venisse a mancare il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato.

Il Consiglio si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate nell'apposito libro.

Art. 20

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, anche in termini forfetari di riconoscimento della presenza alle riunioni, salve

deliberazioni dell'assemblea che autorizzino la remunerazione dello svolgimento di particolari incarichi.

Art. 21

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di nomina, l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Art.22 **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

I poteri di rappresentanza, anche in giudizio, e di firma sociale sono attribuiti al Presidente del Consiglio di amministrazione e, solo in caso di urgenza e di sua assenza o impedimento, se nominato, al VicePresidente. Per gli atti inclusi nelle deleghe del Consiglio a singoli amministratori, i poteri medesimi spettano agli Amministratori investiti della delega.

Art. 23 **COLLEGIO SINDACALE**

La gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, nominato ai sensi dell'art. 2488 del Codice Civile, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, con le modalità di cui all'art. 19 nono comma del presente statuto.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge (artt. da 2397 a 2409 del Codice Civile, in quanto applicabili).

Art. 24 **CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO**

In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 25 **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da un minimo di *cinque* fino ad un massimo di *tredici* membri nominati dall’Assemblea, ed in fase costitutiva designati nell’atto costitutivo, dei quali uno con funzione di Presidente.

I componenti del Comitato vengono nominati al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione in base ad una comprovata esperienza tecnico-scientifica in particolari settori, tale da assicurare la rappresentanza di tutte le aree di ricerca e di sviluppo di possibile interesse della società.

Assiste alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di amministrazione. I consiglieri hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale, e scadenza coincidente con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione, e potrà operare, in relazione alle specifiche questioni, in sottocomitati di almeno 3 (tre) membri, con l’eventuale cooptazione di esperti fino ad un numero di 2 (due) per singole e particolari esigenze.

Esso ha funzioni consultive e di orientamento nel settore della ricerca svolta dalla Società e promuove nel perseguitamento dell’oggetto sociale un livello elevato di azioni, metodi e risultati sotto il profilo tecnico-scientifico. In particolare, formula proposte ed esprime pareri sulle attività scientifiche e tecniche della Società, e fornisce il parere su incarichi scientifici di direzione e coordinamento delle strutture societarie.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal suo Presidente, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Comitato redige con cadenza semestrale una relazione tecnico scientifica sui risultati conseguiti nonché sugli obiettivi da conseguire e sul programma di attività da svolgere.

Art. 26 REGOLAMENTI CONSORTILI

Il funzionamento tecnico-amministrativo della società consortile, l’utilizzo delle conoscenze e tecnologie apportate dai soci e le modalità di sfruttamento e di destinazione dei risultati delle ricerche, potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni con valenza generale, approvati con delibera dell’assemblea ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 27 CHIUSURA ESERCIZIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione dell’organo amministrativo, deve essere comunicato ai Sindaci, se nominati, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che li deve discutere.

Il bilancio, come sopra formulato, inclusa la relazione dei Sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea

I risultati di gestione saranno ripartiti nel modo seguente:

- (5%) al fondo di riserva legale, fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- (5%) ad un ulteriore fondo di riserva;

- il residuo dovrà essere reinvestito in attività e/o strutture di ricerca e simili – anche ai fini dello sfruttamento economico dei risultati dell'attività di ricerca svolta da parte della società– comunque nel rispetto delle finalità statutarie della Società e delle eventuali indicazioni espresse dall'Assemblea all'atto della approvazione del bilancio.

Art. 28
SCIOLIMENTO DELLA SOCIETA'

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 29
CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 30
NORMA FINALE

Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.